

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2337

—

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(CRAXI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELL'INTERNO
(SCALFARO)

COL MINISTRO DELLE FINANZE
(VISENTINI)

COL MINISTRO DEL TESORO
(GORIA)

COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(ROMITA)

COL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
(NICOLAZZI)

E COL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI
(GULLOTTI)

Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il
sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi

Presentato il 3 dicembre 1984

ONOREVOLI DEPUTATI! — L'articolo 7 n. 6 degli Accordi di modificazione del Concordato Lateranense del 18 febbraio 1984 prevede che la formulazione delle norme da sottoporre all'approvazione delle Parti contraenti per la disciplina di tutta la materia degli enti, beni ecclesiastici, impegni finanziari e relativi interventi statali nella gestione del patrimonio ecclesiastico, venga affidata ad una Commissione paritetica italo-vaticana, istituita al momento della firma, con l'obbligo di terminare i lavori entro sei mesi.

La Commissione paritetica, com'è noto, ha terminato i suoi lavori nella prima decade di agosto ed ha rimesso al Segretario di Stato e al Presidente del Consiglio un testo di norme approvato all'unanimità e strettamente rispondente ai « principi » precedentemente elaborati dalla stessa Commissione, approvati agli inizi del luglio 1984, trasmessi formalmente alle due Parti e comunicati dal Presidente del Consiglio al Parlamento in occasione della discussione in Senato per la ratifica dell'Accordo del 18 febbraio 1984. Nel corso di tale discussione il Presidente del Consiglio e il Sottosegretario alla Presidenza comunicarono la adesione del Governo ai principi stessi, mentre a conclusione del dibattito il Presidente Craxi prese atto della positiva valutazione espressa in Senato dalla maggioranza delle forze politiche in ordine a tali principi. Su tale base e tenendo conto di quanto emerso nel dibattito al Senato la Commissione paritetica portò a termine i suoi lavori formulando l'8 agosto 1984, in conformità alla previsione concordataria, le norme regolatrici della materia degli enti e beni ecclesiastici.

Il 15 novembre 1984 le Parti stesse hanno formalmente approvato, con sepa-

rato Protocollo, le norme predette che formano oggetto del presente disegno di legge.

Tali norme si collocano nel contesto concordatario, in virtù dello specifico richiamo dell'articolo 7 dell'Accordo, che ne ha demandato la formulazione alla Commissione paritetica appositamente istituita.

Esse, peraltro, entreranno in vigore con le modalità indicate dall'articolo 75 del presente disegno di legge, dopo la loro approvazione con gli strumenti giuridici propri dell'ordinamento italiano e di quello della Chiesa, come stabilito dall'articolo 4 del Protocollo 15 novembre 1984.

Dalle norme formulate emergono i capisaldi di una riforma profonda ed organica del sistema lateranense che coinvolge contestualmente la disciplina legislativa di tutti gli enti e beni ecclesiastici e della loro organizzazione e amministrazione, il nuovo assetto patrimoniale ecclesiastico quale scaturito dal codice di diritto canonico del 1983, la revisione degli impegni finanziari dello Stato verso la Chiesa e il problema del sostentamento del clero che presta il suo servizio nelle diocesi in favore dei fedeli.

Esse delineano, in primo luogo, una fisionomia giuridica degli enti ecclesiastici rispondente ai principi contenuti negli articoli 7, 8 e 20 della Costituzione. Una condizione giuridica, cioè, non discriminatoria rispetto a quella delle altre persone giuridiche private e insieme non privilegiaria nei riguardi degli enti di altre confessioni religiose. Riallacciandosi alla consolidata tradizione dell'ordinamento giuridico le norme prevedono che l'ente ecclesiastico debba garantire lo Stato circa la sussistenza di determinati requisiti

formali e sostanziali, e debba poter fruire degli strumenti necessari per il raggiungimento delle proprie finalità e lo svolgimento delle sue diverse attività. In questa dimensione, l'ente ecclesiastico è regolato da una disciplina che mantiene profili di « specialità »: per il suo tramite si salvaguardano le caratteristiche originarie dell'ente e il suo collegamento con la struttura e l'ordinamento della chiesa. Ma più in generale la disciplina dell'ente tende ad uniformarsi al diritto comune: soprattutto per quanto riguarda l'espletamento delle attività diverse da quelle di religione e di culto, i momenti salienti della gestione patrimoniale, la tutela dei diritti dei terzi che entrano in rapporti negoziali con l'ente, la registrazione degli enti stessi.

La legge tiene anche conto delle innovazioni introdotte dal codice di diritto canonico del 1983: sia nel senso che alcune tradizionali strutture canonistiche hanno visto attenuarsi la propria funzione istituzionale ed ecclesiale, sia nel senso che sono state prese in considerazione altre entità giuridiche e patrimoniali che sono emerse in relazione con nuove forme di organizzazione della Chiesa e della comunità ecclesiale. La legge intende, inoltre, risolvere alcuni tra i problemi interpretativi più rilevanti rimasti aperti in sede di applicazione della legislazione concordataria del 1929, tenendo anche presente l'evoluzione civilistica della disciplina delle persone giuridiche.

L'articolo 1 prevede le condizioni essenziali per il riconoscimento della personalità giuridica degli enti ecclesiastici e le modalità con cui tale riconoscimento deve aver luogo. Le condizioni essenziali sono, in armonia con il sistema giuridico italiano, il collegamento organico dell'ente con l'ordinamento canonico, il fatto che esso abbia finalità di religione e di culto e che abbia la sede in Italia: mancando, quindi, uno di questi presupposti non si dà nascita di un ente ecclesiastico nell'ordinamento dello Stato. Quando, invece, questi presupposti concorrono e vi sia la domanda del rappresentante dell'ente, il riconoscimento con-

tinua ad aver luogo con decreto del Presidente della Repubblica, udito il parere del Consiglio di Stato.

Importanza fondamentale assume, di conseguenza, l'articolo 2 che definisce il ruolo del fine di religione e di culto nel procedimento di riconoscimento dell'ente. Si è, infatti, innovato in più punti sia prevedendo che il fine di religione e di culto deve presumersi come esistente per alcuni tipi di enti, sia prevedendo che in tutti gli altri casi l'accertamento dell'esistenza di tale fine debba essere fatto di volta in volta secondo criteri enunciati dallo stesso articolo 2 e dall'articolo 16, nell'ambito della tipica discrezionalità connessa al riconoscimento delle persone giuridiche.

Si presume la sussistenza del fine di religione e di culto per gli enti che fanno parte della costituzione gerarchica della Chiesa, per gli istituti religiosi e per i seminari: in tali casi, quindi, il riconoscimento sarà pur sempre subordinato a determinate valutazioni discrezionali della competente autorità amministrativa, ma queste valutazioni non potranno riguardare la finalità dell'ente.

Per tutti gli altri enti, invece, l'accertamento deve in primo luogo verificare che la finalità di religione o di culto sia costitutiva ed essenziale dell'ente: cioè che l'ente nasca essenzialmente per raggiungere quel fine e questo sia l'elemento costitutivo ed essenziale dell'ente stesso. Questo fine può essere per altro connesso ad altre finalità di carattere caritativo, le quali però non devono costituire il fine primario dell'ente e non possono incidere sul fatto che il fine di religione o di culto deve essere quello costitutivo ed essenziale.

La legge, poi, all'articolo 16 innova rispetto alla legislazione ecclesiastica vigente in quanto individua una distinzione fondamentale delle attività degli enti ecclesiastici a seconda che siano o meno di religione o di culto. L'autorità amministrativa potrà pertanto accertare l'esistenza della finalità di religione o di culto dell'ente quando questa si concreti in attività dirette all'esercizio del culto e alla

cura d'anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, alla educazione cristiana. Quando invece l'ente svolga attività come quelle di assistenza e beneficenza, istruzione, educazione e cultura e, in ogni caso, attività commerciali o comunque a scopo di lucro, queste attività agli effetti civili non sono considerate come attività di religione o di culto. Naturalmente gli enti ecclesiastici possono liberamente svolgere attività diverse da quelle di religione o di culto (articolo 15) ma queste saranno disciplinate ovviamente dalla legge civile; e in ogni caso, ai fini del riconoscimento, l'ente dovrà dimostrare che, costitutivamente e prevalentemente, persegue finalità di religione o di culto.

L'articolo 4 introduce, per maggiore certezza sistematica, la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto che spetta agli enti che hanno ottenuto la personalità giuridica nell'ordinamento dello Stato, mentre gli articoli 5 e 6 dettano una disciplina innovativa in materia di iscrizione di tali enti nel registro delle persone giuridiche. Gli enti ecclesiastici, infatti, devono iscriversi in tale registro osservando le indicazioni prescritte dagli articoli 33 e 34 del codice civile; comunque, dalla registrazione dovranno risultare le norme di funzionamento e i poteri degli organi di rappresentanza dell'ente. L'articolo 6 precisa le modalità e i termini di iscrizione per gli enti ecclesiastici già riconosciuti, prevedendo che, trascorsi i termini stabiliti, gli stessi enti potranno concludere negozi giuridici solo previa iscrizione nel registro prima richiamato.

Con gli articoli 7 e seguenti si indicano le condizioni specifiche necessarie per il riconoscimento di alcune categorie di enti, in conformità alla tradizione della legislazione concordataria italiana. Per lo articolo 7 gli istituti religiosi e le società di vita apostolica possono essere riconosciuti solo se hanno la sede principale in Italia e se sono rappresentati, giuridicamente e di fatto, da cittadini italiani aventi il domicilio in Italia. Per le società di vita apostolica è richiesto ulteriormente,

ai fini del riconoscimento, il previo assenso della Santa Sede e che non abbiano carattere locale (articolo 9). Gli istituti religiosi di diritto diocesano, infine, possono essere riconosciuti soltanto previo assenso della Santa Sede e sempre che sussistano garanzie di stabilità (articolo 8).

L'articolo 10 prevede un regime particolare per le associazioni private dei fedeli e per quelle associazioni pubbliche che non abbiano ottenuto il riconoscimento, ai sensi dell'articolo 9, come enti ecclesiastici. Tali associazioni possono chiedere il riconoscimento alle condizioni previste dal codice civile, e restano pertanto in tutto regolate dalle leggi civili: resta ferma, però, la competenza dell'autorità ecclesiastica circa la loro attività di religione o di culto e i poteri della stessa autorità in ordine agli organi statuari. Si può parlare, pertanto, di persone giuridiche private per le quali rileva il profilo di ecclesiasticità.

Si innova, ancora, con l'articolo 11 in materia di riconoscimento delle « chiese »: le quali possono ottenere la qualifica di ente ecclesiastico solo se sono aperte al culto pubblico, se sono fornite dei mezzi sufficienti per la manutenzione e l'officiatura e se non sono annesse ad altro ente ecclesiastico. In quest'ultimo caso (articolo 30) la personalità giuridica spetta soltanto all'ente al quale la chiesa sia annessa. L'articolo 12 prevede che le fondazioni di culto possono essere riconosciute quando risulti la sufficienza dei mezzi per il raggiungimento dei fini specifici e la loro rispondenza alle esigenze religiose della popolazione.

Il richiamo alle categorie particolari di enti si conclude con l'articolo 13 — che prevede il riconoscimento *ex lege* della Conferenza episcopale italiana, in virtù del ruolo che essa svolge nella nuova organizzazione della chiesa italiana e di quello che svolgerà nel nuovo sistema di sostentamento del clero — e con l'articolo 14 relativo ai capitoli cattedrali. Per questi ultimi, la cui origine si fa risalire agli albori del secondo millennio, l'autorità ecclesiastica può chiedere la revoca del riconoscimento civile quando non rispon-

dano più a particolari esigenze o tradizioni religiose e culturali della popolazione. Nuovi capitoli possono essere riconosciuti ma solo a seguito di soppressione o fusione di capitoli già esistenti o di revoca del loro riconoscimento.

Con gli articoli 17, 18 e 19 si disciplina la gestione delle attività degli enti ecclesiastici e l'eventuale mutamento del fine, della destinazione dei beni e del modo di esistenza degli enti stessi. In particolare, per gli acquisti degli enti si applicano le disposizioni delle leggi civili relative alle persone giuridiche (articolo 17), mentre ai terzi che non ne fossero già a conoscenza non possono essere opposte le limitazioni dei poteri di rappresentanza o l'omissione di controlli canonici che non risultino dal codice di diritto canonico o dal registro delle persone giuridiche. In tal modo si garantiscono i diritti di quanti entrano in rapporti negoziali con gli enti ecclesiastici e si delinea, con maggiore sistematicità, la attrazione degli enti ecclesiastici nell'ambito della disciplina comune a tutte le persone giuridiche private. Le modifiche alla struttura fondamentale dell'ente ecclesiastico (articolo 19) sono regolate con procedure analoghe a quelle previste per il riconoscimento dell'ente e possono portare, in caso di mutamento che faccia perdere uno dei requisiti prescritti per il riconoscimento stesso, alla revoca di tale riconoscimento. Parallelamente, l'articolo 20 regola le ipotesi di soppressione di un ente ecclesiastico o di sua estinzione per altre cause, e la conseguente devoluzione dei beni.

* * *

Il secondo titolo della legge relativo ai beni ecclesiastici e al sostentamento del clero, introduce e disciplina la riforma del regime beneficiale e l'avvio di un sistema generale di sostentamento del clero che concerne tutti gli ecclesiastici che prestino servizio in favore della diocesi e non più, come attualmente, i soli ecclesiastici titolari dei benefici.

Fulcro del nuovo sistema è l'Istituto diocesano per il sostentamento del clero che viene eretto, entro il 30 settembre 1986, in ogni diocesi, mentre si prevede che possono essere costituiti Istituti a carattere interdiocesano mediante accordo tra i vescovi interessati (articolo 21).

L'articolo 22 disciplina la procedura agevolata con cui si darà luogo al riconoscimento di detti istituti diocesani e l'articolo 23 prescrive che lo statuto di ciascun istituto venga emanato dal vescovo competente in conformità alle disposizioni della Conferenza episcopale italiana: a tutela, però, degli interessi del clero è fatto obbligo di prevedere nello statuto che almeno un terzo dei membri del consiglio di amministrazione di ciascun istituto sia composto da rappresentanti designati dal clero diocesano su base elettiva.

Compito essenziale degli istituti diocesani è quello di provvedere ad assicurare, nella misura periodicamente determinata dalla Conferenza episcopale, il congruo e dignitoso sostentamento del clero che svolge servizio in favore della diocesi (articolo 24). Si realizza, in questo modo, una condizione giuridica ed economica nuova per tutto il clero che sostituisce il vecchio sistema basato sul reddito beneficiale e sulla congrua statale per i titolari dei benefici ecclesiastici. Con il nuovo sistema tutto il clero ha diritto di ricevere una remunerazione-base, la cui misura è determinata, in modo uniforme per tutti i sacerdoti della diocesi, dalla Conferenza episcopale (articolo 24, primo comma). L'onere di tale remunerazione sarà ripartito dai vescovi tra l'Istituto diocesano per il sostentamento del clero e, eventualmente, l'ente ecclesiastico presso cui il sacerdote assolve ad un incarico. Le controversie relative alla determinazione di questa ripartizione sono risolte in ambito canonico con l'introduzione di procedure accelerate di composizione in aggiunta ai comuni rimedi contenziosi (articolo 34), e al fine di determinare l'ammontare complessivo della remunerazione l'autorità ecclesiastica terrà conto di eventuali altre retribuzioni che al sacerdote

vengano corrisposte (articolo 33). Una volta, però, che la determinazione canonica si è perfezionata i sacerdoti acquistano un vero diritto soggettivo, nell'ordinamento italiano, a ricevere le somme che spettano loro dall'istituto diocesano e dall'ente su cui gravi l'onere (articolo 24, terzo comma).

L'articolo 25 completa il profilo fiscale della condizione giuridica del clero, sia equiparando la remunerazione, ai soli fini fiscali, al reddito di lavoro dipendente, sia assegnando all'Istituto centrale per il sostentamento del clero l'onere di operare e versare le ritenute fiscali, nonché, per i sacerdoti che vi siano soggetti, i contributi previdenziali e assistenziali previsti dalle leggi vigenti.

L'articolo 26 va incontro ad una esigenza perequativa nei confronti degli istituti religiosi, laddove nelle attività commerciali da essi svolte siano impegnati continuativamente religiosi ai quali non compete retribuzione. In tale caso l'istituto potrà detrarre dal reddito d'impresa un importo pari all'ammontare del limite minimo annuo previsto per le pensioni corrisposte dal fondo pensioni lavoratori dipendenti dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

A sua volta l'articolo 27, dopo avere previsto che l'Istituto centrale e gli altri istituti per il sostentamento del clero possono svolgere anche funzioni previdenziali integrative autonome per il clero, introduce una importante innovazione. Prevede, infatti, che gli istituti diocesani riservino una quota delle proprie risorse per quanti abbandonino la vita ecclesiastica e non abbiano sufficienti fonti di reddito: si potranno — in tal modo — risolvere problemi delicati per quanti non intendono continuare nello svolgimento del ministero ecclesiastico.

La nascita degli istituti diocesani per il sostentamento del clero comporta l'abolizione dei benefici ecclesiastici e la generale ridefinizione degli enti territoriali della chiesa. Al fine di agevolare tale ridefinizione, l'articolo 28 dispone che con il decreto di erezione di ciascun istituto diocesano siano contestualmente estinti la

mensa vescovile, i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali curati o comunque denominati, esistenti nella diocesi, mentre lo articolo 29 prevede il riconoscimento delle diocesi e delle parrocchie che, in tal modo, acquistano la personalità giuridica, come enti ecclesiastici, e la conseguente redistribuzione e imputazione dei beni ex-beneficiali e di quelli destinati ad oneri diversi rispetto al sostentamento del clero.

L'articolo 30 contempla l'estinzione della personalità giuridica delle chiese annesse alle parrocchie, o alle diocesi, e la destinazione dei rispettivi patrimoni rispettivamente agli enti parrocchia e diocesi. Gli articoli 31 e 32 completano la disciplina giuridica dei rapporti giuridici imputabili agli enti soppressi nonché delle liberalità disposte con atto anteriore al 1° luglio 1987 a favore dei benefici ecclesiastici.

Con l'articolo 35 si introduce un principio di perequazione tra i diversi istituti diocesani per il sostentamento del clero prevedendosi l'intervento dell'Istituto centrale sia nel sopperire alle necessità di quegli istituti i cui redditi risultino insufficienti, sia nell'esigere il versamento, da parte degli istituti maggiormente provvisti, di eventuali avanzi di gestione che andranno così ad integrare le disponibilità complessive dell'Istituto centrale.

Gli articoli 37 e 38 prevedono, con un dettagliato meccanismo normativo, la possibilità per determinati enti pubblici di acquistare, con precedenza rispetto ad altri soggetti non ecclesiastici, immobili di rilevante valore che gli istituti per il sostentamento del clero intendano alienare. Si tratta di un'importante innovazione che può consentire di mantenere o acquisire a destinazione pubblica tali immobili.

Gli articoli da 39 a 44 regolano l'Istituto centrale per il sostentamento del clero istituito dalla Conferenza episcopale italiana ai termini e con gli scopi indicati dai precedenti articoli 21, 22, 25 e 27. In particolare viene regolata la composizione del consiglio di amministrazione — composto almeno per un terzo da rappresentanti del clero italiano da esso designati —, stabilito quali sono le sue principali en-

trate con rinvio ai successivi articoli 46 e 47, sancito l'obbligo di determinare annualmente le destinazioni delle somme ricevute ex articolo 47 nell'ambito delle sole finalità indicate dall'articolo 48. Si prevede, inoltre (articoli 42-44), che all'inizio di ogni esercizio gli istituti per il sostentamento del clero comunichino all'Istituto centrale il proprio stato di previsione onde consentire a quest'ultimo di verificarne i dati e provvedere alle necessarie erogazioni, e che, al termine di ogni esercizio, venga comunicata al medesimo Istituto centrale una relazione consuntiva che dovrà indicare criteri e modalità di corresponsione ai singoli sacerdoti delle somme ricevute dagli istituti diocesani medesimi in base al già richiamato articolo 35. La Conferenza episcopale è impegnata, dal canto suo, a trasmettere allo Stato italiano un rendiconto annuale relativo alla utilizzazione dei fondi raccolti, con la espressa specificazione di tutta una serie di dati che consentano la piena conoscenza della concreta attuazione del sistema autonomo di sostentamento clero; essa è impegnata, altresì, a darne adeguata pubblicità attraverso il proprio organo ufficiale e a diffondere adeguata informazione sul rendiconto e sugli scopi ai quali ha destinato le somme pervenute in base al successivo articolo 47. L'articolo 45 si limita a disporre l'applicazione ai nuovi istituti per il sostentamento del clero della normativa statale in materia di imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili di pertinenza dei benefici ecclesiastici, onde evitare ingiustificati mutamenti alla condizione giuridica di beni dei quali non muta la destinazione ma soltanto la imputazione.

Gli articoli da 47 a 51 introducono il nuovo sistema di finanziamento della Chiesa, con particolare destinazione al sostentamento del clero fin qui assicurato dai redditi dei benefici integrati dai supplementi di congrua concessi dallo Stato. Si tratta di un moderno sistema il quale, anche alla luce delle più avanzate esperienze giuridiche straniere, agevola la libera contribuzione dei cittadini e rispetta le loro scelte, attraverso un meccanismo

che ne valorizza le indicazioni di destinazione. Dal periodo di imposta 1989, pertanto, lo Stato ammetterà a deduzione fiscale le erogazioni liberali in denaro delle persone fisiche destinate al sostentamento del clero. Tali erogazioni, centralizzate presso l'Istituto per il sostentamento del clero, saranno gestite secondo i criteri stabiliti nei precedenti articoli 21-25. Dall'anno finanziario 1990, inoltre, l'otto per mille dell'IRPEF è destinato a scopi di interesse sociale e umanitario a gestione statale o a scopi di carattere religioso a gestione ecclesiastica (articolo 47), sulla base di scelte operate dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi. Le somme raccolte dovranno essere utilizzate, rispettivamente, dallo Stato e dalla Chiesa nell'ambito degli scopi individuati dall'articolo 48: nell'ordinamento italiano sarà la legge finanziaria a stabilire le ulteriori determinazioni. Onde assicurare un concreto avvio del nuovo sistema, lo Stato corrisponderà alla conferenza episcopale italiana nel primo triennio di applicazione (anni 1990-92) un anticipo pari al contributo versato dallo Stato per il 1989, ultimo anno del periodo transitorio iniziato con il 1987, in base alle disposizioni dell'articolo 50 che prevedono anche il mantenimento in via transitoria del regime vigente per gli anni 1985 e 1986. Nel 1996, anno in cui si potranno realisticamente conoscere i dati relativi al primo triennio di operatività, si procederà al conguaglio complessivo. Per gli anni seguenti il 1993 si procederà a conguaglio degli anticipi entro il gennaio del terzo periodo di imposta successivo. Al termine di ogni triennio una commissione paritetica nominata dal Governo italiano e dalla Conferenza episcopale italiana procederà alla eventuale revisione dell'importo deducibile per le predette erogazioni dirette al sostentamento del clero e alla valutazione del gettito della quota IRPEF (articolo 47) onde predisporre eventuali modifiche che consentano al sistema di raggiungere le previste finalità. L'articolo 50 regola il periodo transitorio di cinque anni (1985-1989) mantenendo, appunto, invariato il regime vigente per i primi due anni e corrispon-

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

dendo invece alla Conferenza episcopale, per gli anni 1987-89, i contributi e concorsi del primo biennio, aumentati rispettivamente del cinque per cento in relazione alla previsione del tasso di inflazione per tale periodo. Terminato tale periodo vengono a cessare tutti i contributi, concorsi, assegni e spese previsti dalla legislazione vigente in favore della Chiesa cattolica sia per il sostentamento del clero che per la costruzione e ricostruzione di edifici di culto. Di conseguenza viene a cessare, con il 1° gennaio 1987, la tutela dello Stato per gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione dei benefici ecclesiastici (articolo 52), mentre per il triennio 1987-89 la conferenza episcopale assume tutti gli impegni ed oneri già gravanti sullo Stato in forza delle norme attualmente vigenti. Il successivo articolo 53 richiama le disposizioni delle leggi 22 ottobre 1971, n. 865, e 28 gennaio 1977, n. 10, in materia di costruzione di edifici di culto e di opere parrocchiali pertinenti, specificando che edifici ed opere costruiti con contributi regionali e comunali non possono essere sottratti alla loro destinazione prima di vent'anni dalla erogazione del contributo, imponendo la trascrizione del vincolo nei registri immobiliari e la nullità di atti e negozi che comportino violazione del vincolo di destinazione.

* * *

Il titolo III della legge (articoli 54-65) definisce il riassetto amministrativo di quei particolari, antichi enti, denominati « Aziende », che, inseriti nel Ministero dell'interno, curano la gestione dei beni coinvolti dalle leggi eversive post-unitarie e successivamente non retrocessi o non trasferiti alle province o ai comuni, e quindi di proprietà dello Stato. L'esigenza di semplificare e razionalizzare il settore, non più responsabile del sostentamento del clero ai sensi del precedente titolo II, hanno suggerito di sopprimere dal 1° gennaio 1987 il Fondo per il culto, il Fondo di beneficenza e religione in Roma e tutte le altre Aziende speciali di culto variamente denominate (articolo 54), di riunire

i diversi patrimoni in un patrimonio unico denominato « Fondo edifici di culto » (articoli 55-56) con il compito di utilizzarne i proventi, integrati da un contributo statale, per la tutela e la valorizzazione degli edifici di culto appartenenti ai fondi e aziende soppressi e trasferiti al Fondo stesso (articolo 58). Ciò anche per assicurare interventi diretti e più efficaci iniziative, in collaborazione con i dicasteri dei lavori pubblici e dei beni culturali, anche in sede di tutela, di un importantissimo complesso di beni culturali rilevanti storicamente e artisticamente (articoli 58-59). L'articolo 57 regola la composizione del consiglio di amministrazione del Fondo edifici di culto. Gli articoli da 60 a 65 regolano il passaggio dai fondi soppressi per effetto dell'articolo 54 al nuovo Fondo edifici di culto, consentendo estinzioni, affrancazioni, risoluzioni di rapporti perpetui, prestazioni e locazioni relative ai predetti fondi, permettendo al nuovo Fondo di alienare immobili adibiti ad uso di civile abitazione e di investire il ricavato in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2.

* * *

Le disposizioni finali (titolo IV) sanciscono, anzitutto, il superamento dell'istituto delle « chiese palatine » collegate alla precedente monarchia e per le quali lo Stato provvede ancora alla nomina del clero officiante e al suo sostentamento vitalizio. Fermo il sostentamento per il clero palatino in servizio al momento della entrata in vigore della presente legge, il nuovo clero addetto alle chiese indicate (articolo 66) sarà liberamente nominato dall'autorità ecclesiastica secondo le norme comuni del diritto canonico venendo, in tal modo, a perdere il carattere e i requisiti speciali della « palatinità ». La proprietà delle chiese e cappelle palatine rimarrà, invece, immutata mentre i patrimoni di alcune chiese palatine vengono trasferiti, in coerenza con il principio indicato nel titolo III, al Fondo edifici di culto (articolo 69); sul bilancio di questo

verranno a gravare le spese di attuazione delle nuove norme con l'eccezione di quella attualmente a carico della Presidenza della Repubblica (articolo 70). Gli articoli 71 e 72 mantengono sostanzialmente immutata la disciplina vigente in materia di confraternite e di fabbricerie, delle quali ultime la Conferenza episcopale e il Ministero dell'interno potranno disporre la soppressione, ferma restando la destinazione dei loro beni. Gli articoli 73 e 74 disciplinano, rispettivamente, il problema di eventuali cessioni e ripartizioni previste dal Concordato del 1929 e non ancora eseguite, e la abrogazione delle disposizioni di legge e regolamentari di derivazione lateranense e comunque incompatibili con le nuove norme. L'articolo 75 prevede disposizioni di attuazione da emanarsi dall'autorità statale ed ecclesiastica nel rispet-

tivo ordinamento giuridico, e stabilisce il momento di operatività delle norme nei due ordinamenti.

La presente legge viene ad operare scelte profondamente innovatrici che attuano una radicale riforma di uno dei settori più delicati dell'intero assetto dei rapporti tra Stato e Chiesa, in piena armonia con i principi fondamentali dell'ordinamento statuale e in coerenza con le modifiche intervenute nel diritto canonico particolare riguardante gli enti ecclesiastici che hanno sede in Italia ed il loro patrimonio. Tali scelte garantiscono l'autonomia della società religiosa e la libertà di essa di organizzarsi con strutture operative ma anche la neutralità della società civile, la libertà religiosa e l'uguaglianza dei cittadini senza discriminazioni di natura confessionista.

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I

ENTI ECCLESIASTICI CIVILMENTE RICONOSCIUTI

ART. 1.

Gli enti costituiti o approvati dall'autorità ecclesiastica, aventi sede in Italia, i quali abbiano fine di religione o di culto, possono essere riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili con decreto del Presidente della Repubblica, udito il parere del Consiglio di Stato.

ART. 2.

Sono considerati aventi fine di religione o di culto gli enti che fanno parte della costituzione gerarchica della Chiesa, gli istituti religiosi e i seminari.

Per altre persone giuridiche canoniche, per le fondazioni e in genere per gli enti ecclesiastici che non abbiano personalità giuridica nell'ordinamento della Chiesa, il fine di religione o di culto è accertato di volta in volta, in conformità alle disposizioni dell'articolo 16.

L'accertamento di cui al comma precedente è diretto a verificare che il fine di religione o di culto sia costitutivo ed essenziale dell'ente, anche se connesso a finalità di carattere caritativo previste dal diritto canonico.

ART. 3.

Il riconoscimento della personalità giuridica è concesso su domanda di chi rappresenta l'ente secondo il diritto canonico, previo assenso dell'autorità ecclesiastica competente, ovvero su domanda di questa.

ART. 4.

Gli enti ecclesiastici che hanno la personalità giuridica nell'ordinamento dello Stato assumono al qualifica di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti.

ART. 5.

Gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti devono iscriversi nel registro delle persone giuridiche.

Nel registro, con le indicazioni prescritte dagli articoli 33 e 34 del codice civile, devono risultare le norme di funzionamento e i poteri degli organi di rappresentanza dell'ente. Agli enti ecclesiastici non può comunque essere fatto, ai fini della registrazione, un trattamento diverso da quello previsto per le persone giuridiche private.

I provvedimenti previsti dagli articoli 19 e 20 delle presenti norme sono trasmessi d'ufficio per l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche.

ART. 6.

Gli enti ecclesiastici già riconosciuti devono richiedere l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche entro due anni dalla entrata in vigore delle presenti norme.

La Conferenza episcopale italiana deve richiedere l'iscrizione entro il 30 settembre 1986.

Gli Istituti per il sostentamento del clero, le diocesi e le parrocchie devono richiedere l'iscrizione entro il 31 dicembre 1989.

Decorsi tali termini, gli enti ecclesiastici di cui ai commi precedenti potranno concludere negozi giuridici solo previa iscrizione nel registro predetto.

ART. 7.

Gli istituti religiosi e le società di vita apostolica non possono essere riconosciu-

ti se non hanno la sede principale in Italia.

Le province italiane di istituti religiosi e di società di vita apostolica non possono essere riconosciute se la loro attività non è limitata al territorio dello Stato o a territori di missione.

Gli enti di cui ai commi precedenti e le loro case non possono essere riconosciuti se non sono rappresentati, giuridicamente e di fatto, da cittadini italiani aventi il domicilio in Italia. Questa disposizione non si applica alle case generalizie e alle procure degli istituti religiosi e delle società di vita apostolica.

Resta salvo quanto dispone l'articolo 9.

ART. 8.

Gli istituti religiosi di diritto diocesano possono essere riconosciuti soltanto previo assenso della Santa sede e sempre che sussistano garanzie di stabilità.

ART. 9.

Le società di vita apostolica e le associazioni pubbliche di fedeli possono essere riconosciute soltanto previo assenso della Santa sede e sempre che non abbiano carattere locale.

ART. 10.

Le associazioni costituite o approvate dall'autorità ecclesiastica non riconoscibili a norma dell'articolo precedente, possono essere riconosciute alle condizioni previste dal codice civile.

Esse restano in tutto regolate dalle leggi civili, salvi la competenza dell'autorità ecclesiastica circa la loro attività di religione o di culto e i poteri della medesima in ordine agli organi statutari.

In ogni caso è applicabile l'articolo 3 delle presenti norme.

ART. 11.

Il riconoscimento delle chiese è ammesso solo se aperte al culto pubblico e non annesse ad altro ente ecclesiastico, e sempre che siano fornite dei mezzi sufficienti per la manutenzione e la officatura.

ART. 12.

Le fondazioni di culto possono essere riconosciute quando risultino la sufficienza dei mezzi per il raggiungimento dei fini e la rispondenza alle esigenze religiose della popolazione.

ART. 13.

La Conferenza episcopale italiana acquista la personalità giuridica civile, quale ente ecclesiastico, con l'entrata in vigore delle presenti norme.

ART. 14.

Dal 1° gennaio 1987, su richiesta dell'autorità ecclesiastica competente, può essere revocato il riconoscimento civile ai capitoli cattedrali o collegiali non più rispondenti a particolari esigenze o tradizioni religiose e culturali della popolazione.

Nuovi capitoli possono essere civilmente riconosciuti solo a seguito di soppressione o fusione di capitoli già esistenti o di revoca del loro riconoscimento civile.

ART. 15.

Gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti possono svolgere attività diverse da quelle di religione o di culto, alle condizioni previste dall'articolo 7, n. 3, secondo comma, dell'accordo del 18 febbraio 1984.

ART. 16.

Agli effetti delle leggi civili si considerano comunque:

a) attività di religione o di culto quelle dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana;

b) attività diverse da quelle di religione o di culto quelle di assistenza e beneficenza, istruzione, educazione e cultura, e, in ogni caso, le attività commerciali o a scopo di lucro.

ART. 17.

Per gli acquisti degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti si applicano le disposizioni delle leggi civili relative alle persone giuridiche.

ART. 18.

Ai fini dell'invalidità o inefficacia di negozi giuridici posti in essere da enti ecclesiastici non possono essere opposte a terzi, che non ne fossero a conoscenza, le limitazioni dei poteri di rappresentanza o l'omissione di controlli canonici che non risultino dal codice di diritto canonico o dal registro delle persone giuridiche.

ART. 19.

Ogni mutamento sostanziale nel fine, nella destinazione dei beni e nel modo di esistenza di un ente ecclesiastico civilmente riconosciuto acquista efficacia civile mediante riconoscimento con decreto del Presidente della Repubblica, udito il parere del Consiglio di Stato.

In caso di mutamento che faccia perdere all'ente uno dei requisiti prescritti per il suo riconoscimento può essere revocato il riconoscimento stesso con decre-

to del Presidente della Repubblica, sentita l'autorità ecclesiastica e udito il parere del Consiglio di Stato.

ART. 20.

La soppressione degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti e la loro estinzione per altre cause hanno efficacia civile mediante l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche del provvedimento dell'autorità ecclesiastica competente che soppriime l'ente o ne dichiara l'avvenuta estinzione.

L'autorità ecclesiastica competente trasmette il provvedimento al Ministro dell'interno che, con proprio decreto, dispone l'iscrizione di cui al primo comma e provvede alla devoluzione dei beni dell'ente soppresso o estinto.

Tale devoluzione avviene secondo quanto prevede il provvedimento ecclesiastico, salvi in ogni caso la volontà dei disponenti, i diritti dei terzi e le disposizioni statutarie, e osservate, in caso di trasferimento ad altro ente, le leggi civili relative agli acquisti delle persone giuridiche.

TITOLO II

BENI ECCLESIASTICI E SOSTENTAMENTO DEL CLERO

ART. 21.

In ogni diocesi viene eretto, entro il 30 settembre 1986, con decreto del Vescovo diocesano, l'Istituto per il sostentamento del clero previsto dal canone 1274 del codice di diritto canonico.

Mediante accordo tra i Vescovi interessati, possono essere costituiti Istituti a carattere interdiocesano, equiparati, ai fini delle presenti norme, a quelli diocesani.

La Conferenza episcopale italiana erige, entro lo stesso termine, l'Istituto cen-

trale per il sostentamento del clero, che ha il fine di integrare le risorse degli Istituti di cui ai commi precedenti.

ART. 22.

L'Istituto centrale e gli altri Istituti per il sostentamento del clero acquistano la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto del Ministro dell'interno, che conferisce ad essi la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto.

Il decreto è emanato entro sessanta giorni dalla data di ricezione dei relativi provvedimenti canonici.

La procedura di cui ai commi precedenti si applica anche al riconoscimento civile dei decreti canonici di fusione di Istituti diocesani o di separazione di Istituti a carattere interdiocesano emanati entro il 30 settembre 1989.

ART. 23.

Lo statuto di ciascun Istituto per il sostentamento del clero è emanato dal Vescovo diocesano in conformità alle disposizioni della Conferenza episcopale italiana.

In ogni caso, almeno un terzo dei membri del consiglio di amministrazione di ciascun Istituto è composto da rappresentanti designati dal clero diocesano su base elettiva.

ART. 24.

Dal 1° gennaio 1987 ogni Istituto provvede, in conformità allo statuto, ad assicurare, nella misura periodicamente determinata dalla Conferenza episcopale italiana, il congruo e dignitoso sostentamento del clero che svolge servizio in favore della diocesi, salvo quanto previsto dall'articolo 51.

Si intende per servizio svolto in favore della diocesi, ai sensi del canone 1274, paragrafo 1, del codice di diritto canonico, l'esercizio del ministero come definito

nelle disposizioni emanate dalla Conferenza episcopale italiana.

I sacerdoti che svolgono tale servizio hanno diritto a ricevere la remunerazione per il proprio sostentamento, nella misura indicata nel primo comma, da parte degli enti di cui agli articoli 33, lettera a) e 34, primo comma, per quanto da ciascuno di essi dovuto.

ART. 25.

La remunerazione di cui agli articoli 24, 33, lettera a) e 34 è equiparata, ai soli fini fiscali, al reddito da lavoro dipendente.

L'Istituto centrale opera, su tale remunerazione, le ritenute fiscali e versa anche, per i sacerdoti che vi siano tenuti, i contributi previdenziali e assistenziali previsti dalle leggi vigenti.

ART. 26.

Gli istituti religiosi, le loro province e case civilmente riconosciuti, possono, per ciascuno dei propri membri che prestino continuativamente opera in attività commerciali svolte dall'ente, dedurre, ai fini della determinazione del reddito di impresa, se inerente alla sua produzione e in sostituzione degli altri costi e oneri relativi alla prestazione d'opera, ad eccezione di quelli previdenziali, un importo pari all'ammontare del limite minimo annuo previsto per le pensioni corrisposte dal Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti dell'Istituto nazionale di previdenza sociale.

Con decreto del Ministro delle finanze è determinata la documentazione necessaria per il riconoscimento di tali deduzioni.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano dal periodo di imposta successivo a quello di entrata in vigore delle presenti norme.

ART. 27.

L'Istituto centrale e gli altri Istituti per il sostentamento del clero possono

svolgere anche funzioni previdenziali integrative autonome per il clero.

Gli Istituti diocesani destinano, in conformità ad apposite norme statutarie, una quota delle proprie risorse per sovvenire alle necessità che si manifestino nei casi di abbandono della vita ecclesiastica da parte di coloro che non abbiano altre fonti sufficienti di reddito.

ART. 28.

Con il decreto di erezione di ciascun Istituto sono contestualmente estinti la mensa vescovile, i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali curati o comunque denominati, esistenti nella diocesi, e i loro patrimoni sono trasferiti di diritto all'Istituto stesso, restando peraltro estinti i diritti attribuiti ai beneficiari dal canone 1473 del codice di diritto canonico del 1917.

Con il decreto predetto o con decreto integrativo sono elencati i benefici estinti a norma del comma precedente.

Il riconoscimento civile dei provvedimenti canonici di cui ai commi precedenti avviene con le modalità e nei termini previsti dall'articolo 22.

L'Istituto succede ai benefici estinti in tutti i rapporti attivi e passivi.

ART. 29.

Con provvedimenti dell'autorità ecclesiastica competente, vengono determinate, entro il 30 settembre 1986, la sede e la denominazione delle diocesi e delle parrocchie costituite nell'ordinamento canonico.

Tali enti acquistano la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del decreto del Ministro dell'interno che conferisce alle singole diocesi e parrocchie la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto.

Il decreto è emanato entro sessanta giorni dalla data di ricezione dei relativi provvedimenti canonici.

Con provvedimenti del Vescovo diocesano gli edifici di culto, gli episcopi, le case canoniche, gli immobili adibiti ad attività educative o caritative o ad altre attività pastorali, i beni destinati interamente all'adempimento di oneri di culto ed ogni altro bene o attività che non fa parte della dote redditizia del beneficio, trasferiti all'Istituto a norma dell'articolo 28, sono individuati e assegnati a diocesi, parrocchie e capitoli non soppressi.

ART. 30.

Con l'acquisto, da parte della parrocchia, della personalità giuridica a norma dell'articolo 29, si estingue, ove esistente, la personalità giuridica della chiesa parrocchiale e il suo patrimonio è trasferito di diritto alla parrocchia, che succede all'ente estinto in tutti i rapporti attivi e passivi.

Con il provvedimento di cui al primo comma dell'articolo 29, l'autorità ecclesiastica competente comunica anche l'elenco delle chiese parrocchiali estinte.

Tali enti perdono la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del decreto del Ministro dell'interno, che priva le singole chiese parrocchiali della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto.

Il decreto è emanato entro sessanta giorni dalla data di ricezione dei relativi provvedimenti canonici.

Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche all'estinzione di chiese cattedrali e al trasferimento dei loro patrimoni alle rispettive diocesi qualora la autorità ecclesiastica adotti i relativi provvedimenti canonici.

ART. 31.

Fino al 31 dicembre 1989 i trasferimenti di cui agli articoli 22, terzo comma, 28, 29, 30 e tutti gli atti e adempimenti necessari a norma di legge sono esenti da ogni tributo e onere.

Le trascrizioni e le volture catastali relative ai trasferimenti previsti dagli arti-

coli 28 e 30 avvengono sulla base dei decreti ministeriali di cui ai medesimi articoli senza necessità di ulteriori atti o documentazioni, salve, per le iscrizioni tavolari, le indicazioni previste dalle leggi vigenti in materia.

Nelle diocesi per il cui territorio vige il catasto con il sistema tavolare, i decreti di cui all'articolo 28 possono provvedere alla ripartizione dei beni immobili degli enti estinti tra l'Istituto diocesano per il sostentamento del clero e gli altri enti indicati nell'articolo 29, ultimo comma, che ad essi succedono.

Analogamente si procede per i trasferimenti di cui agli articoli 55 e 69.

ART. 32.

Le liberalità disposte con atto anteriore al 1° luglio 1987 a favore di un beneficio ecclesiastico sono devolute all'Istituto diocesano per il sostentamento del clero, qualora la successione si apra dopo l'estinzione del beneficio o la donazione non sia stata da questo accettata prima dell'estinzione.

Analogamente le liberalità disposte a favore di una chiesa parrocchiale o cattedrale sono devolute rispettivamente alla parrocchia o diocesi che ad essa succede a norma dell'articolo 30.

ART. 33.

I sacerdoti di cui all'articolo 24 comunicano annualmente all'Istituto diocesano per il sostentamento del clero:

a) la remunerazione che, secondo le norme stabilite dal Vescovo diocesano, sentito il Consiglio presbiterale, ricevono dagli enti ecclesiastici presso i quali esercitano il ministero;

b) gli stipendi eventualmente ad essi corrisposti da altri soggetti.

ART. 34.

L'Istituto verifica, per ciascun sacerdote, i dati ricevuti a norma dell'articolo 33. Qualora la somma dei proventi di

cui al medesimo articolo non raggiunga la misura determinata dalla Conferenza episcopale italiana a norma dell'articolo 24, primo comma, l'Istituto stabilisce la integrazione spettante, dandone comunicazione all'interessato.

La Conferenza episcopale italiana stabilisce procedure accelerate di composizione o di ricorso contro i provvedimenti dell'Istituto. Tali procedure devono assicurare un'adeguata rappresentanza del clero negli organi competenti per la composizione o la definizione dei ricorsi.

Contro le decisioni di tali organi sono ammessi il ricorso gerarchico al Vescovo diocesano e gli ulteriori rimedi previsti dal diritto canonico.

I ricorsi non hanno effetto sospensivo, salvo il disposto del canone 1737, paragrafo 3, del codice di diritto canonico.

ART. 35.

Gli istituti diocesani per il sostentamento del clero provvedono all'integrazione di cui all'articolo 34 con i redditi del proprio patrimonio.

Qualora tali redditi risultino insufficienti, gli Istituti richiedono all'Istituto centrale la somma residua necessaria ad assicurare ad ogni sacerdote la remunerazione nella misura stabilita.

Parte degli eventuali avanzi di gestione è versata all'Istituto centrale nella misura periodicamente stabilita dalla Conferenza episcopale italiana.

ART. 36.

Per le alienazioni e per gli altri negozi di cui al canone 1295 del codice di diritto canonico, di valore almeno tre volte superiore a quello massimo stabilito dalla Conferenza episcopale italiana ai sensi del canone 1292, paragrafi 1 e 2, l'Istituto diocesano per il sostentamento del clero dovrà produrre alla Santa Sede il parere della Conferenza episcopale italiana ai fini della prescritta autorizzazione.

ART. 37.

L'Istituto per il sostentamento del clero che intende vendere, a soggetti diversi da quelli indicati nel terzo comma, un immobile per un prezzo superiore a lire 1.500 milioni, deve darne, con atto notificato, comunicazione al Prefetto della provincia nella quale è ubicato l'immobile, dichiarando il prezzo e specificando le modalità di pagamento e le altre condizioni essenziali alle quali la vendita dovrebbe essere conclusa.

Entro sei mesi dalla ricezione della proposta, il Prefetto comunica all'Istituto, con atto notificato, se e quale ente tra quelli indicati al successivo comma intende acquistare il bene per le proprie finalità istituzionali, alle condizioni previste nella proposta di vendita, trasmettendo contestualmente copia autentica della deliberazione di acquisto alle medesime condizioni da parte dell'ente pubblico.

Il Prefetto, nel caso di più enti interessati all'acquisto, sceglie secondo il seguente ordine di priorità: Stato, comune, università degli studi, regione, provincia.

Il relativo contratto di vendita è stipulato entro due mesi dalla notifica della comunicazione di cui al secondo comma.

Il pagamento del prezzo, qualora acquirente sia un ente pubblico diverso dallo Stato, deve avvenire entro due mesi dalla stipulazione del contratto, salva diversa pattuizione.

Qualora acquirente sia lo Stato, il prezzo di vendita deve essere pagato, salva diversa pattuizione, nella misura del quaranta per cento entro due mesi dalla data di registrazione del decreto di approvazione del contratto, e, per la parte residua, entro quattro mesi da tale data.

Le somme pagate dall'acquirente oltre tre mesi dalla notificazione di cui al secondo comma, sono rivalutate, salva diversa pattuizione, a norma dell'articolo 38.

Qualora la comunicazione di cui al secondo comma non sia notificata entro il termine di decadenza ivi previsto, l'Istituto può vendere liberamente l'immobile a prezzo non inferiore e a condizioni non

diverse rispetto a quelli comunicati al Prefetto.

Il contratto di vendita stipulato in violazione dell'obbligo di cui al primo comma, ovvero per un prezzo inferiore o a condizioni diverse rispetto a quelli comunicati al Prefetto, è nullo.

Le disposizioni precedenti non si applicano quando:

a) acquirente del bene sia un ente ecclesiastico;

b) esistano diritti di prelazione, sempre che i soggetti titolari li esercitino.

La comunicazione di cui al primo comma deve essere rinnovata qualora la vendita a soggetti diversi da quelli indicati al terzo comma avvenga dopo tre anni dalla data di notificazione.

ART. 38.

Le somme di cui al primo e settimo comma dell'articolo precedente sono rivalutate in misura pari alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati verificatasi:

a) nel caso del primo comma, tra il mese precedente l'entrata in vigore delle presenti norme e quello di comunicazione della proposta;

b) nel caso del settimo comma, tra il mese precedente il termine ivi indicato e quello del pagamento.

ART. 39.

L'Istituto centrale per il sostentamento del clero è amministrato da un consiglio composto per almeno un terzo dei suoi membri da rappresentanti designati dal clero secondo modalità che verranno stabilite dalla Conferenza episcopale italiana.

Il presidente e gli altri componenti sono designati dalla Conferenza episcopale italiana.

ART. 40.

Le entrate dell'Istituto centrale per il sostentamento del clero sono costituite principalmente dalle oblazioni versate a norma dell'articolo 46 e dalle somme di cui all'articolo 41, secondo comma.

ART. 41.

La Conferenza episcopale italiana determina annualmente le destinazioni delle somme ricevute ai sensi dell'articolo 47 nell'ambito delle sole finalità previste dall'articolo 48.

Le somme che la Conferenza episcopale italiana destina al sostentamento del clero sono trasferite all'Istituto centrale.

ART. 42.

Ogni Istituto per il sostentamento del clero, prima dell'inizio di ciascun esercizio, comunica all'Istituto centrale il proprio stato di previsione, corredato dalla richiesta di integrazione di cui all'articolo 35, secondo comma.

L'Istituto centrale, verificati i dati dello stato di previsione provvede alle erogazioni necessarie.

ART. 43.

Ogni Istituto per il sostentamento del clero, alla chiusura di ciascun esercizio, invia all'Istituto centrale una relazione consuntiva, nella quale devono essere indicati in particolare i criteri e le modalità di corresponsione ai singoli sacerdoti delle somme ricevute a norma dell'articolo 35.

ART. 44.

La Conferenza episcopale italiana trasmette annualmente all'autorità statale competente un rendiconto relativo alla effettiva utilizzazione delle somme di cui

agli articoli 46, 47 e 50, terzo comma, e lo pubblica sull'organo ufficiale della stessa Conferenza.

Tale rendiconto deve comunque precisare:

a) il numero dei sacerdoti che svolgono servizio in favore delle diocesi;

b) la somma stabilita dalla Conferenza per il loro dignitoso sostentamento;

c) l'ammontare complessivo delle somme di cui agli articoli 46 e 47 destinate al sostentamento del clero;

d) il numero dei sacerdoti a cui con tali somme è stata assicurata l'intera remunerazione;

e) il numero dei sacerdoti a cui con tali somme è stata assicurata una integrazione;

f) l'ammontare delle ritenute fiscali e dei versamenti previdenziali e assistenziali operati ai sensi dell'articolo 25;

g) gli interventi finanziari dell'Istituto centrale a favore dei singoli Istituti per il sostentamento del clero;

h) gli interventi operati per le altre finalità previste dall'articolo 48.

La Conferenza episcopale italiana provvede a diffondere adeguata informazione sul contenuto di tale rendiconto e sugli scopi ai quali ha destinato le somme di cui all'articolo 47.

ART. 45.

Le disposizioni vigenti in materia di imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili appartenenti ai benefici ecclesiastici si applicano agli immobili appartenenti agli Istituti per il sostentamento del clero.

ART. 46.

A decorrere dal periodo d'imposta 1989 le persone fisiche possono dedurre dal proprio reddito complessivo le erogazioni li-

berali in denaro, fino all'importo di lire due milioni, a favore dell'Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana.

Le relative modalità sono determinate con decreto del Ministro delle finanze.

ART. 47.

Le somme da corrispondere a far tempo dal 1° gennaio 1987 e sino a tutto il 1989 alla Conferenza episcopale italiana e al Fondo edifici di culto in forza delle presenti norme sono iscritte in appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero del tesoro, verso contestuale soppressione del capitolo n. 4493 del medesimo stato di previsione, dei capitoli n. 2001, n. 2002, n. 2031 e n. 2071 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, nonché del capitolo n. 7871 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.

A decorrere dall'anno finanziario 1990 una quota pari all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali, è destinata, in parte, a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario a diretta gestione statale e, in parte, a scopi di carattere religioso a diretta gestione della Chiesa cattolica.

Le destinazioni di cui al comma precedente vengono stabilite sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi. In caso di scelte non espresse da parte dei contribuenti, la destinazione si stabilisce in proporzione alle scelte espresse.

Per gli anni finanziari 1990, 1991 e 1992 lo Stato corrisponde, entro il mese di marzo di ciascun anno, alla Conferenza episcopale italiana, a titolo di anticipo e salvo conguaglio complessivo entro il mese di giugno 1996, una somma pari al contributo alla stessa corrisposto nell'anno 1989, a norma dell'articolo 50.

A decorrere dall'anno finanziario 1993, lo Stato corrisponde annualmente, entro il mese di giugno, alla Conferenza episcopale italiana, a titolo di anticipo e salvo

conguaglio entro il mese di gennaio del terzo periodo d'imposta successivo, una somma calcolata sull'importo liquidato dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali relative al terzo periodo d'imposta precedente con destinazione alla Chiesa cattolica.

ART. 48.

Le quote di cui all'articolo 47, secondo comma, sono utilizzate: dallo Stato per interventi straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione di beni culturali; dalla Chiesa cattolica per esigenze di culto della popolazione, sostentamento del clero, interventi caritativi a favore della collettività nazionale o di paesi del terzo mondo.

ART. 49.

Al termine di ogni triennio successivo al 1989, una apposita commissione paritetica, nominata dall'autorità governativa e dalla Conferenza episcopale italiana, procede alla revisione dell'importo deducibile di cui all'articolo 46 e alla valutazione del gettito della quota IRPEF di cui all'articolo 47, al fine di predisporre eventuali modifiche.

ART. 50.

I contributi e concorsi nelle spese a favore delle Amministrazioni del Fondo per il culto e del Fondo di beneficenza e religione nella città di Roma di cui al capitolo n. 4493 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984, gli assegni al personale ecclesiastico ex palatino, le spese concernenti l'inventario degli stati patrimoniali degli istituti ecclesiastici e il contributo per integrare i redditi dei patrimoni riuniti ex economici destinati a sovvenire il clero particolarmente benemerito e bisognoso e a favorire scopi di culto, di beneficenza e di istruzione, iscritti, rispettivamente, ai capitoli n. 2001, n. 2002, n. 2031 e n. 2071 dello stato di previsione del

Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1984, nonché le spese di concorso dello Stato nella costruzione e ricostruzione di chiese di cui al capitolo n. 7871 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1984, sono corrisposti, per gli anni finanziari 1985 e 1986, negli stessi importi risultanti dalle previsioni finali dei predetti capitoli per l'anno 1984, al netto di eventuali riassegnazioni per il pagamento di residui passivi perenti. Lo stanziamento del suddetto capitolo n. 4493 dello stato di previsione del Ministero del tesoro sarà comunque integrato dell'importo necessario per assicurare negli anni 1985 e 1986 le maggiorazioni conseguenti alle variazioni dell'indennità integrativa speciale, di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324 e successive modificazioni e integrazioni, che si registreranno negli anni medesimi.

Per gli anni 1985 e 1986 i suddetti contributi, concorsi, assegni e spese continuano ad essere corrisposti nelle misure di cui al comma precedente, rispettivamente alle Amministrazioni del Fondo per il culto, del Fondo di beneficenza e religione nella città di Roma e dei patrimoni riuniti ex economali, nonché al Ministero dei lavori pubblici per la costruzione e la ricostruzione di chiese.

Per ciascuno degli anni 1987, 1988 e 1989 gli stessi contributi, concorsi, assegni e spese, aumentati del 5 per cento, rispetto all'importo dell'anno precedente, sono invece corrisposti alla Conferenza episcopale italiana, ad eccezione della somma di lire 3.500 milioni annui che verrà corrisposta, a decorrere dall'anno 1987, al Fondo edifici di culto di cui all'articolo 55 delle presenti norme.

Le erogazioni alla Conferenza episcopale italiana, da effettuarsi in unica soluzione entro il 20 gennaio di ciascun anno, avvengono secondo modalità che sono determinate con decreto del Ministro del tesoro. Tali modalità devono, comunque, consentire l'adempimento degli obblighi di cui al successivo articolo 51 e il finanziamento dell'attività per il sostentamento del clero dell'Istituto di cui all'articolo 21, terzo comma.

Resta a carico del bilancio dello Stato il pagamento delle residue annualità dei limiti di impegno iscritti, sino a tutto l'anno finanziario 1984, sul capitolo n. 7872 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.

ART. 51.

Le disposizioni di cui al regio decreto 29 gennaio 1931, n. 227 e successive modifiche e integrazioni sono abrogate dal 1° gennaio 1985, salvo quanto stabilito nel precedente articolo 50.

Le somme liquidate per l'anno 1984 a titolo di supplemento di congrua, onorari e spese di culto continuano ad essere corrisposte, in favore dei medesimi titolari, nel medesimo ammontare e con il medesimo regime fiscale, previdenziale e assistenziale per il periodo 1° gennaio 1985-31 dicembre 1986, aumentate delle maggiorazioni di cui al primo comma del precedente articolo 50 conseguenti alle variazioni dell'indennità integrativa speciale per gli anni 1985 e 1986. Il pagamento viene effettuato in rate mensili posticipate con scadenza il giorno 25 di ciascun mese e il giorno 20 del mese di dicembre.

L'Ordinario diocesano, in caso di mutamenti della titolarità o di estinzione di uffici ecclesiastici, chiede al prefetto della provincia competente per territorio la modifica della intestazione dei relativi titoli di spesa in favore di altro sacerdote che svolga servizio per la diocesi.

Per gli anni 1987, 1988 e 1989 la Conferenza episcopale italiana assume, in conformità al titolo II delle presenti norme, tutti gli impegni e oneri ai quali facevano fronte i contributi e concorsi che vengono ad essa corrisposti ai sensi dell'articolo 50, terzo comma; assicurando in particolare la remunerazione dei titolari degli uffici ecclesiastici congruati.

Nei medesimi anni potrà essere avviato il nuovo sistema di sostentamento del clero anche per gli altri sacerdoti che svolgono servizio in favore della diocesi, a norma dell'articolo 24.

Dal 1° gennaio 1990 le disposizioni del titolo II delle presenti norme si applicano, comunque, a tutti i sacerdoti che svolgono servizio in favore della diocesi.

ART. 52.

Lo Stato continua ad esercitare fino al 31 dicembre 1986 la tutela per gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione dei benefici ecclesiastici.

Dal 1° gennaio 1987 e fino al 31 dicembre 1989, i benefici eventualmente ancora esistenti non possono effettuare alienazioni di beni e altri atti eccedenti l'ordinaria amministrazione senza i provvedimenti canonici di autorizzazione. I contratti di vendita devono contenere gli estremi di tale autorizzazione, che determina anche le modalità di reimpiego delle somme ricavate.

ART. 53.

Gli impegni finanziari per la costruzione di edifici di culto cattolico e delle pertinenti opere parrocchiali sono determinati dalle autorità civili competenti secondo le disposizioni delle leggi 22 ottobre 1971, n. 865 e 28 gennaio 1977, n. 10, e successive modificazioni.

Gli edifici di culto e le pertinenti opere parrocchiali di cui al primo comma, costruiti con contributi regionali e comunali, non possono essere sottratti alla loro destinazione, neppure per effetto di alienazione, se non sono decorsi venti anni dalla erogazione del contributo.

Il vincolo è trascritto nei registri immobiliari. Esso può essere estinto prima del compimento del termine, d'intesa tra autorità ecclesiastica e autorità civile erogante, previa restituzione delle somme percepite a titolo di contributo, in proporzione alla riduzione del termine, e con rivalutazione determinata con le modalità di cui all'articolo 38.

Gli atti e i negozi che comportino violazione del vincolo sono nulli.

TITOLO III

FONDO EDIFICI DI CULTO

ART. 54.

Il Fondo per il culto e il Fondo di beneficenza e religione nella città di Roma sono soppressi dal 1° gennaio 1987.

Dalla stessa data sono soppresse anche le Aziende speciali di culto destinate, sotto varie denominazioni, a scopi di culto, di beneficenza e di religione, attualmente gestite dalle prefetture della Repubblica.

Fino a tale data i predetti Fondi e Aziende continuano ad essere regolati dalle disposizioni vigenti.

ART. 55.

Il patrimonio degli ex economati dei benefici vacanti e dei fondi di religione di cui all'articolo 18 della legge 27 maggio 1929, n. 848, del Fondo per il culto, del Fondo di beneficenza e religione nella città di Roma e delle Aziende speciali di culto, denominate Fondo clero veneto - gestione clero curato, Fondo clero veneto - gestione grande cartella, Azienda speciale di culto della Toscana, Patrimonio ecclesiastico di Grosseto, è riunito dal 1° gennaio 1987 in patrimonio unico con la denominazione di Fondo edifici di culto.

Il Fondo edifici di culto succede in tutti i rapporti attivi e passivi degli enti, aziende e patrimoni predetti.

ART. 56.

Il Fondo edifici di culto ha personalità giuridica ed è amministrato in base alle norme che regolano le gestioni patrimoniali dello Stato con i privilegi, le esenzioni e le agevolazioni fiscali ad esse riconosciuti.

ART. 57.

L'amministrazione del Fondo edifici di culto è affidata al Ministero dell'interno, che la esercita a mezzo della Direzione generale degli affari dei culti e, nell'ambito provinciale, a mezzo dei prefetti.

Il Ministro dell'interno ha la rappresentanza giuridica del Fondo.

Il Ministro è coadiuvato da un consiglio di amministrazione, nominato su sua proposta dal Presidente della Repubblica, e composto da:

il Presidente, designato dal Ministro dell'interno;

il Direttore generale degli affari dei culti;

2 componenti designati dal Ministro dell'interno;

1 componente designato dal Ministro dei lavori pubblici;

1 componente designato dal Ministro per i beni culturali e ambientali;

3 componenti designati dalla Conferenza episcopale italiana.

Le attribuzioni del consiglio di amministrazione sono determinate con apposito regolamento.

ART. 58.

I proventi del patrimonio del Fondo edifici di culto, integrati nella misura di cui al terzo comma dell'articolo 50, sono utilizzati per la conservazione, il restauro, la tutela e la valorizzazione degli edifici di culto appartenenti al Fondo, nonché per gli altri oneri posti a carico del Fondo stesso.

La progettazione e l'esecuzione delle relative opere edilizie sono affidate, salve le competenze del Ministero per i beni culturali e ambientali, al Ministero dei lavori pubblici.

ART. 59.

Il bilancio preventivo e quello consuntivo del Fondo edifici di culto sono sottoposti all'approvazione del Parlamento in

allegato, rispettivamente, allo stato di previsione e al consuntivo del Ministero dell'interno.

ART. 60.

Sono estinti, dal 1° gennaio 1987, i rapporti perpetui reali e personali in forza dei quali il Fondo edifici di culto, quale successore dei Fondi soppressi di cui al precedente articolo 54 e dei patrimoni di cui all'articolo 55, ha diritto di riscuotere canoni enfiteutici, censi, livelli e altre prestazioni in denaro o in derrate di ammontare non superiore a lire sessantamila annue.

L'equivalente in denaro delle prestazioni in derrate è determinato con i criteri di cui all'articolo 1, secondo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 607.

Gli uffici percettori chiudono le relative partite contabili, senza oneri per i debitori, dandone comunicazione agli obbligati e agli uffici interessati.

ART. 61.

Il Fondo edifici di culto, con effetto dal 1° gennaio 1987, affranca i canoni enfiteutici perpetui o temporanei la cui spesa grava sui bilanci dei Fondi, delle aziende e dei patrimoni soppressi di cui agli articoli 54 e 55, mediante il pagamento di una somma corrispondente a quindici volte il loro valore.

L'equivalente in denaro delle prestazioni in derrate è determinato con i criteri di cui all'articolo 1, secondo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 607.

ART. 62.

I contratti di locazione di immobili siti in Roma, Trento e Trieste a vantaggio del clero officiante, il cui onere grava sui bilanci del Fondo di beneficenza e religione nella città di Roma e dei Patrimoni riuniti ex economici, sono risolti a decorrere dal 1° gennaio 1987, salva la facoltà degli

attuali beneficiari di succedere nei relativi contratti assumendone gli oneri.

In tali casi ad essi è liquidata una somma pari a cinque volte il canone annuo corrisposto aumentato del dieci per cento a titolo di contributo per le spese di volturazione e registrazione dei contratti.

ART. 63.

L'affrancazione di tutte le altre prestazioni che gravano sui Fondi, aziende e patrimoni soppressi, di cui agli articoli 54 e 55, sotto qualsiasi forma determinate, si effettua mediante il pagamento di una somma pari a dieci volte la misura delle prestazioni stesse.

ART. 64.

I soggetti, nei cui confronti si procede alle affrancazioni previste dagli articoli precedenti, devono comunicare, entro trenta giorni dalla notifica del relativo provvedimento, l'eventuale rifiuto dell'indennizzo.

In caso di rifiuto si applica il procedimento di cui agli articoli 2 e seguenti della legge 22 luglio 1966, n. 607.

ART. 65.

Il Fondo edifici di culto può alienare gli immobili adibiti ad uso di civile abitazione secondo le norme che disciplinano la gestione dei beni disponibili dello Stato e degli enti ad esso assimilati, investendo il ricavato in deroga all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 66.

Il clero addetto alle chiese della Santa Sindone e di Superga in Torino, del Pantheon e del Sudario in Roma, alle cap-

pelle annesse ai palazzi ex reali di Roma, Torino, Firenze, Napoli, Genova, alla tenuta di San Rossore, all'oratorio entro il palazzo ex reale di Venezia, alle cappelle annesse ai palazzi di dimora e di villeggiatura degli ex sovrani e dell'ex famiglia reale e alle chiese parrocchiali di San Gottardo al palazzo in Milano, di San Francesco di Paola in Napoli e di San Pietro in Palermo, è nominato liberamente, secondo il diritto canonico comune, dalla autorità ecclesiastica competente.

ART. 67.

Al clero di cui all'articolo 66 in servizio al momento della entrata in vigore delle presenti norme viene conservato, a titolo di assegno vitalizio personale, l'emolumento di cui attualmente fruisce, rivalutabile nella stessa misura percentuale prevista per i dipendenti dello Stato dal relativo accordo triennale.

I salariati addetti alla Basilica di San Francesco di Paola in Napoli alla data del 1° luglio 1984, e che continuino nelle proprie mansioni alla data di entrata in vigore delle presenti norme, sono mantenuti in servizio.

ART. 68.

Le chiese, le cappelle e l'oratorio di cui all'articolo 66 continuano ad appartenere agli enti che ne sono attualmente proprietari.

ART. 69.

I patrimoni della Basilica di San Francesco di Paola in Napoli, della cappella di San Pietro nel palazzo ex reale di Palermo e della chiesa di San Gottardo annessa al palazzo ex reale di Milano sono trasferiti, con i relativi oneri, al Fondo edifici di culto.

ART. 70.

Le spese conseguenti all'attuazione degli articoli 67 e 69 gravano sul bilancio del Fondo edifici di culto, eccetto quelle attualmente a carico del bilancio della Presidenza della Repubblica.

ART. 71.

Le confraternite non aventi scopo esclusivo o prevalente di culto continuano ad essere disciplinate dalla legge dello Stato, salva la competenza dell'autorità ecclesiastica per quanto riguarda le attività dirette a scopi di culto.

Per le confraternite esistenti al 7 giugno 1929, per le quali non sia stato ancora emanato il decreto previsto dal primo comma dell'articolo 77 del regolamento approvato con regio decreto 2 dicembre 1929, n. 2262, restano in vigore le disposizioni del medesimo articolo.

ART. 72.

Le fabbricerie esistenti continuano ad essere disciplinate dagli articoli 15 e 16 della legge 27 maggio 1929, n. 848, e dalle altre disposizioni che le riguardano. Gli articoli da 33 a 51 e l'articolo 55 del regolamento approvato con regio decreto 2 dicembre 1929, n. 2262, nonché il regio decreto 26 settembre 1935, n. 2032, e successive modificazioni, restano applicabili fino all'entrata in vigore delle disposizioni per l'attuazione delle presenti norme.

Entro il 31 dicembre 1989, previa intesa tra la Conferenza episcopale italiana e il Ministro dell'interno, con decreto del Presidente della Repubblica, udito il parere del Consiglio di Stato, può essere disposta la soppressione di fabbricerie anche fuori dei casi previsti dalle disposizioni vigenti, ferma restando la destinazione dei beni a norma dell'articolo 1 del regio decreto 26 settembre 1935, n. 2032.

ART. 73.

Le cessioni e ripartizioni previste dall'articolo 27 del Concordato dell'11 febbraio 1929 e dagli articoli 6, 7 e 8 della legge 27 maggio 1929, n. 848, in quanto non siano state ancora eseguite, continuano ad essere disciplinate dalle disposizioni vigenti.

ART. 74.

Sono abrogate, se non espressamente richiamate, le disposizioni della legge 27 maggio 1929, n. 848, e successive modificazioni, e delle leggi 18 dicembre 1952, n. 2522, 18 aprile 1962, n. 168, e successive modifiche e integrazioni, e le altre disposizioni legislative e regolamentari incompatibili con le presenti norme.

ART. 75.

Le presenti norme entrano in vigore nell'ordinamento dello Stato e in quello della Chiesa con la contestuale pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e negli *Acta Apostolicae Sedis*.

L'autorità statale e l'autorità ecclesiastica competenti emanano, nei rispettivi ordinamenti, le disposizioni per la loro attuazione.

Per le disposizioni di cui al precedente comma relative al titolo II delle presenti norme, l'autorità competente nell'ordinamento canonico è la Conferenza episcopale italiana.